



DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE
Servizio Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane – DG12
Ufficio Giuridico Amministrativo e Formazione

Pescara, 121 APR. 2009

Prot. n. 10371/DG12

Al Direttore Generale della
Azienda USL di
TERAMO

→ Al rappresentante CGIL FP
Sig. Amedeo Marcattill
c/o Azienda USL di Teramo

Al rappresentante NURSING UP
Sig. Marco De Febis
c/o Azienda USL di Teramo

Al rappresentante UGL
Sig. Luigi Sfoglià
c/o Azienda USL di Teramo

OGGETTO: esposto su regolamento aziendale per la disciplina del conferimento delle funzioni di coordinamento – personale dell'area del comparto.

E' stato inviato, tra gli altri, anche a questa Direzione un esposto, datato 10 marzo 2009, a firma di rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali CGIL FP, UIL FPL, Nursing Up, UGL e FSI, nel quale si evidenzia il preteso contrasto dell'articolo 6 del Regolamento in oggetto con la normativa contrattuale vigente in materia di funzioni di coordinamento.

Ora, pur non convenendo *in toto* con i rilievi formulati nel riferito esposto, si invita comunque codesta Direzione a voler relazionare sugli stessi, esponendo le proprie eventuali argomentazioni in contrasto con quanto rilevato dalle riferite Organizzazioni Sindacali.

Ciò premesso, si evidenzia comunque che – anche a prescindere dai rilievi formulati nel richiamato esposto - dall'esame del regolamento emergono alcuni aspetti critici che è doveroso segnalare alla S.V. perché possa eventualmente provvedere ad una modifica dello stesso, volta



a ricondurre il suo contenuto nell'ambito del rispetto delle norme contrattuali che disciplinano l'istituto in questione e a garantire la coerenza delle disposizioni in esso previste.

Si intende far riferimento, nello specifico, da un lato alla previsione del comma 2 dell'articolo 6 del regolamento e, dall'altro, all'elenco delle posizioni di coordinamento allegato al regolamento stesso.

Per quanto attiene al 2° comma dell'articolo 6, si rileva che il riferimento in esso contenuto ai *"requisiti stabiliti dall'art. 2 del presente regolamento"* per la conferma degli incarichi cui si fa riferimento in tale disposizione, se corretto, deve ritenersi in contrasto con le vigenti disposizioni contrattuali, poiché – a far data dall'entrata in vigore del CCNL 10/04/2008 – per l'affidamento dell'incarico di coordinamento è necessario il possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall'Università nonché un'esperienza professionale complessiva nella categoria D di tre anni (art. 4 del CCNL 10/04/2008). Il riferimento corretto dovrebbe pertanto essere, semmai, all'articolo 3 del regolamento, rubricato per l'appunto "Requisiti per avere titolo all'assegnazione delle funzioni di coordinamento", in cui viene testualmente riportato il contenuto del richiamato articolo 4 del CCNL 10/4/2008.

Con riferimento, invece, alle posizioni di coordinamento aziendali individuate nell'elenco allegato al regolamento, si fa presente che da un esame delle stesse – svolto alla luce dei dati relativi alla dotazione organica aziendale, trasmessi con vostra nota prot. n. 747/P del 12.9.2008 – è possibile evidenziare per alcune posizioni il difetto del presupposto di cui all'art. 2 del regolamento in questione, per cui "è stabilito nel numero minimo di almeno quattro operatori del medesimo profilo professionale di quello al quale si intende affidare la funzione di coordinamento, l'organico minimo di una U.O. che necessiti della presenza di un coordinatore, tranne che per le particolari situazioni determinate dalla peculiarità dello svolgimento della funzione di coordinamento che si attua oltre l'unità operativa di appartenenza del dipendente, in rapporto e correlazione con altre unità operative (es. dietista, assistente sociale, logopedista, etc.)", presupposto che – è bene evidenziarlo – appare **più restrittivo della previsione contrattuale** (art. 10 del CCNL 20.9.2001) ove si fa riferimento invece alla *"funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso **o ad altro profilo** anche di pari categoria (...)"*. Nelle ipotesi, infatti, del coordinamento perfusionisti, coordinamento ortottiste, coordinamento audiometristi, dalla dotazione organica trasmessa non risultano in servizio (e neppure previste) nell'intera Azienda le 4 unità del medesimo profilo professionale richieste dalla disposizione sopra richiamata, in quanto risultano previsti e coperti al 31.8.2008 rispettivamente 1 unità di categoria Ds e 3 di categoria D per i tecnici della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, 1 unità di categoria Ds e 2 di categoria D per gli ortottisti e solo 2 unità di categoria D per gli audiometristi, mentre vengono previste n. 1 posizione di coordinamento per i tecnici della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, n. 2 posizioni di coordinamento per gli ortottisti e n. 3 posizioni di coordinamento per gli audiometristi; quanto poi al coordinamento dei tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro sono previste 8 posizioni di coordinamento a fronte di una dotazione organica complessiva di n. 7 tecnici della prevenzione di categoria DS e 25 di categoria D, che potrebbero al massimo portare a prevedere – secondo il criterio sopra richiamato - n. 6 posizioni di coordinamento.

In buona sostanza, dunque, in tutti i casi appena segnalati non appare soddisfatto il presupposto basilare per l'attribuzione della funzione di coordinamento stabilito nell'art. 2, comma 1, del Regolamento in questione o, comunque, come nel caso dei tecnici della prevenzione, il numero di unità di personale del relativo profilo professionale è tale da non permettere l'individuazione di funzioni di coordinamento nel numero previsto.



Né può ritenersi che, nei casi di specie, ricorrano le particolari situazioni – di cui si fa cenno nella parte finale del 1° comma dell'art. 2 del Regolamento - determinate dalla peculiarità dello svolgimento delle funzioni di coordinamento oltre l'unità operativa di appartenenza del dipendente, in rapporto e correlazione con altre unità operative.

Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte si resta pertanto in attesa di vostri chiarimenti al riguardo.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

(Dott. Luigi Franciotti)

IL DIRETTORE REGIONALE

(Dott.ssa Maria Crocco)